

Provvedimenti di congelamento e di confisca

Nel 2016 la Commissione europea ha proposto un nuovo regolamento volto a migliorare il quadro giuridico dell'UE in materia di congelamento e confisca dei proventi di reato nei casi transfrontalieri. Il regolamento copre nuovi tipi di provvedimenti di confisca, accelera le procedure e garantisce il diritto delle vittime al risarcimento e alla restituzione. Il Parlamento europeo si appresta a votare il testo concordato in sede di trilogia nel corso della tornata di ottobre I.

Contesto

La confisca dei proventi di reato è una misura fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata. Nel 2016 [Europol](#) ha stimato che il 98,9 % dei proventi di reato non viene confiscato e rimane pertanto in mano ai criminali. Ciononostante, gli Stati membri hanno attuato in modo carente o hanno raramente utilizzato le misure vigenti dell'UE in materia di congelamento e di confisca dei proventi di reato, determinando un recupero insufficiente e una protezione inadeguata dei diritti delle vittime.

Proposta della Commissione europea

Per affrontare meglio la [sfida](#) posta dai criminali e dai [terroristi](#) che occultano i loro beni in altri Stati membri, nel dicembre 2016 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure volte a rafforzare la capacità dell'UE di contrastare il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata. Tale pacchetto comprende una [proposta](#) di regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca per i proventi da reato, a seguito dell'[invito](#) del Parlamento europeo a presentare una proposta legislativa in materia. Il regolamento proposto mira a [semplificare](#) il quadro giuridico esistente e a migliorare l'applicazione transfrontaliera dei provvedimenti di congelamento e di confisca, garantendo nel contempo il diritto delle vittime al risarcimento e alla restituzione. Esso sostituisce due decisioni quadro esistenti con un unico strumento direttamente applicabile. Secondo quanto disposto, un provvedimento emesso dalle autorità di uno Stato membro sarebbe riconosciuto ed eseguito in un altro Stato membro come se si trattasse di un provvedimento interno. I certificati standard e le scadenze ravvicinate mirano ad accelerare l'esecuzione. L'ambito di applicazione si estenderebbe anche ai nuovi tipi di confisca, in linea con la [direttiva 2014/42/UE](#), che stabilisce norme minime comuni in materia di confisca estesa, confisca nei confronti di terzi e una forma limitata di confisca non basata sulla condanna, ma [andrebbe oltre](#) gli "eurocrimini" contemplati da tale direttiva, per coprire tutti i reati e altri tipi di provvedimenti di confisca non basata sulla condanna emessi nei procedimenti penali.

Posizione del Parlamento europeo

L'11 gennaio 2018 la commissione parlamentare per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha adottato la [relazione](#) sulla proposta, in cui si compiace della scelta senza precedenti di adottare un regolamento (anziché una direttiva) nel settore del reciproco riconoscimento, suggerisce di apportare miglioramenti alle procedure di riconoscimento e di esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca e accorda priorità al diritto delle vittime al risarcimento e alla restituzione. Gli aspetti principali della relazione riguardano l'inclusione di una clausola di non riconoscimento basata sui diritti fondamentali e sul rispetto delle garanzie procedurali delle "persone interessate". Nel giugno 2018, nell'ambito dei negoziati di trilogia, i colegislatori hanno raggiunto un accordo sul [testo del regolamento](#). Il testo ora comprende i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione in caso di manifesta violazione dei diritti fondamentali, nel rispetto di condizioni rigorose, un termine di 45 giorni per decidere in merito al riconoscimento e all'esecuzione di un provvedimento di confisca e, per i provvedimenti di congelamento, un termine di 48 ore per il riconoscimento e di ulteriori 48 ore per l'esecuzione in casi urgenti, nonché disposizioni sui diritti delle vittime. Il nuovo regolamento, che si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, non vincola l'Irlanda e la Danimarca, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni delle decisioni quadro [2003/577/GAI](#) sul blocco dei beni e [2006/783/GAI](#) sulle decisioni di confisca.

Relazione per la prima lettura: [2016/0414\(COD\)](#); commissione competente per il merito: LIBE; relatore: Nathalie Griesbeck (ALDE, Francia). Per ulteriori informazioni si veda la [nota informativa](#) "Legislazione dell'UE in corso".

